

SRA 25 -aca-25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica”

Azione SRA 25.3. Castagneti da frutto

Beneficiari:	<ul style="list-style-type: none">• Agricoltori singoli o associati;• Enti pubblici gestori di aziende agricole Obbligo di: <ul style="list-style-type: none">- Fascicolo completo, validato e dematerializzato- Regolare titolo di conduzione sui terreni impegnati – con titolo presente in Anagrafe
Condizioni ammissibilità:	<ul style="list-style-type: none">• Castagneti da frutto in attualità di coltura con codice dichiarativo “Castagneti da mensa” <p>- Sono considerate “castagneti da frutto in attualità di coltura” (corrispondenti ai “castagneti da mensa” dei piani colturali - computabili nella SAU), le superfici che per struttura fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di cui alla definizione disposta nella circolare MIPAAF n. 146184 del 8 marzo 2023.</p> <p>- Le stesse superfici sono ammesse se classificabili come “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).</p> <ul style="list-style-type: none">• Caratterizzati da almeno uno dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none">- vincolo paesaggistico ex art. 136 D. lgs. N. 42/2004;- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4). Per il territorio regionale si considera solo “La Corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni” iscritta tramite il D.M. n. 328741 del 16.07.2021;- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia. In Regione Emilia-Romagna tali aree sono definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) negli articoli 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e 25 “Zone di tutela naturalistica”;

	<p>- colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni per la loro valenza ambientale e paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome (Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013. In base alle caratteristiche territoriali della Regione, la Zona montana individuata oltre che dal richiamo normativo nel periodo precedente, anche dal tematismo Montagna delle <i>"Disposizioni comuni"</i>, è considerata a valenza ambientale e paesaggistica in riferimento alla coltivazione dei castagneti da frutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima oggetto di impegno: <ul style="list-style-type: none"> - superiore o pari a 0,5 ha. - Estensione minima di ogni singola unità/parcella superiore o pari a 500 metri quadri;
Impegni:	<p>5 anni</p> <p>I01 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto;</p> <p>I02 - asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti;</p> <p>I03 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;</p> <p>I04 - sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette;</p> <p>I05 - registrazione delle operazioni colturali tramite la tabella "Altre Operazioni colturali" riportata all'interno delle "Schede di registrazione e manuale di compilazione" previsto nel disciplinare di produzione integrata, per le sole operazioni riguardanti gli impegni qui sopra riportati.</p>
Superficie fissa:	si
Entità degli aiuti:	Azione 3 - "Castagneti da frutto": 750 euro/ha/anno ;
Presentazione domande:	<p>Scadenza 15 marzo 2024</p> <p>Accolte solo su superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non sono soggette a impegni nuovi su SRA non cumulabili.</p>
Cumulabilità:	L' Azione 3 dell'Intervento SRA25 è cumulabile coi seguenti impegni:

	<p>- SRA15 “Agricoltori custodi dell’agro biodiversità”</p> <p>- SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. Non è cumulabile con altre SRA, in particolare SRA01. Non è inoltre prevista la possibilità di cumulo con gli ecoschemi.</p>																					
Dotazione:	<p><u>Complessivi: 1.080.000 euro;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la prima annualità (2024): 270.000 euro - per i successivi anni sino al 2027: 270.000 euro 																					
Criteria di selezione	<p>c</p> <p><u>Criteria di selezione e punteggi</u></p> <p>Per ogni categoria dei principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Principi di selezione</th> <th>Punteggio max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P01</td> <td>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>P03</td> <td>Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>P04</td> <td>Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>P05</td> <td>Superfici ricadenti in zone DOP o IGP</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>P06</td> <td>Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Punteggio massimo totale</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>NB: Per approfondire i criteri di selezione guardare le tabelle nel bando</p>	Principi di selezione		Punteggio max	P01	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	36	P03	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	12	P04	Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale	22	P05	Superfici ricadenti in zone DOP o IGP	16	P06	Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04	14	Punteggio massimo totale		100
Principi di selezione		Punteggio max																				
P01	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	36																				
P03	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	12																				
P04	Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale	22																				
P05	Superfici ricadenti in zone DOP o IGP	16																				
P06	Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04	14																				
Punteggio massimo totale		100																				
Variazioni superfici	<p>Nei dieci anni NON sono ammesse variazioni di superficie. La riduzione è tollerata entro il limite massimo del 20% rispetto alla superficie ammessa a sostegno.</p> <p>In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti:</p> <p>Ciò non avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di Subentro • Per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 																					